



## CITTA' DI TORINO

### DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI DIVISIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI

**PROPOSTA N. 18951**

**Torino, 07/07/2026**

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

#### PROPOSTA AL CONSIGLIO

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA

Paolo CHIAVARINO

Chiara FOGLIETTA

Paolo MAZZOLENI

Marco PORCEDDA

Francesco TRESSO

Carlotta SALERNO

Jacopo ROSATELLI

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:  
Gabriella NARDELLI - Rosanna PURCHIA

Con l'assistenza della Segretaria Generale Annalisa PUOPOLO.

OGGETTO: (S032) SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO REGOLATORIO 2026–2029 AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI MTR-3 (ARERA).

La tassa comunale sui rifiuti (TARI) è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani (servizio di raccolta e smaltimento), è disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della Legge n. 147/2013, ed è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

In tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione della tariffa, si richiamano i seguenti presupposti normativi:

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione dei

rifiuti, prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Detti costi desunti dal Piano Finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/1999;

- l'articolo 1, comma 652, della Legge 147/2013, che dispone che il Comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il citato D.P.R. 158/99 o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio "chi inquina paga", "può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti";

- l'articolo 1, comma 683, della citata Legge 147/2013, secondo cui "Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)";

- l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (cd Milleproroghe), convertito con modificazioni nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha previsto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 31 luglio come modificato dall'art. 1, comma 677, Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026).

L'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga".

Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni sopra richiamate, ARERA, con Deliberazione del 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/rif, ha provveduto, con l'Allegato A, ad approvare il metodo tariffario rifiuti (di seguito, MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029.

Tale metodo, che trova applicazione per le annualità 2026, 2027, 2028 e 2029, reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono. Nel caso di specie è, infatti, previsto il servizio di raccolta, trasporto rifiuti ed igiene urbana in capo al "Gestore rifiuti", AMIAT S.p.A., disgiunto dalla gestione relativa alla predisposizione delle tariffe e rapporto con l'utenza, attività che spetta al "Gestore della tariffa": la Divisione Tributi, Catasto, Imposte Minori e Riscossione della Città (come di seguito meglio dettagliato).

Con successiva Determina 7 novembre 2025, n. 1/2025 – DTAC, l'ARERA ha, inoltre, approvato gli "schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029", le "modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della Deliberazione 397/2025/R/RIF, nonché gli "schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative".

Le citate delibere dell'ARERA e i loro allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie; ai fini della determinazione delle relative componenti di costo, sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- componente a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse.

Ai sensi dell'art. 7.1 della Deliberazione n. 397/2025/R/RIF, il Gestore – Gestori, nel caso di specie - trasmettono all'Ente Territoriale di Governo i rispettivi Piani Economico Finanziari (di seguito, PEF) ai fini della determinazione delle entrate tariffarie, per il periodo 2026-2029.

All'art. 1 dell'Allegato A alla Deliberazione n. 397/2025/R/RIF, ARERA definisce l'“Ente territorialmente competente” (di seguito anche ETC) come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”.

Il piano economico finanziario di cui al citato articolo 7.1, trasmesso dal Gestore o dai rispettivi Gestori all'ETC, è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati, in particolare dalla seguente documentazione redatta secondo gli schemi-tipo della determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al comma 7.1.

L'art. 7.4, Deliberazione n. 397/2025/R/RIF, prevede, poi, che l'Ente territorialmente competente ETC, validi le informazioni fornite dal Gestore o dai Gestori, come nel caso di specie, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto a questi ultimi. La medesima norma definisce la procedura di validazione come la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, nonché del rispetto della metodologia prevista dal provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

Una volta conclusasi l'attività di validazione, l'ETC procede con la trasmissione ad ARERA del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, sulla base degli articoli 7.5 e 7.6 della Deliberazione in esame.

Nell'ambito del contesto sopra descritto, la Legge Regionale n. 1/2018, all'articolo 10, stabilisce che la funzione di Ente Territorialmente Competente, come previsto da ARERA, è svolta dalla Conferenza d'Ambito Regionale, che si avvale del contributo dei sub-ambiti di area vasta.

Tuttavia, nelle more della costituzione della citata Conferenza d'Ambito Regionale –prima– e della piena e completa operatività della stessa –successivamente alla sua istituzione–, Regione Piemonte ha riconosciuto temporaneamente in capo ai Consorzi di Area Vasta le funzioni di ETC in materia di regolamentazione Arera. L'assunzione della funzione di ETC in capo ai Consorzi, ivi incluso il CAV Torino, è stata nuovamente riconosciuta con nota della Regione Piemonte acquisita con prot. n. 6165 del 30/06/2025 e riconfermata con nota acquisita con prot. n. 5971 del 03/04/2026.

Pertanto, in tale contesto generale, la Città di Torino opera come Consorzio di Area Vasta Torino (di seguito, per brevità, CAV Torino), così come stabilito dalla citata legislazione regionale e declinato con le specifiche deliberazioni comunali, successivamente richiamate.

La Città di Torino, con Deliberazione della Giunta Comunale del 29 gennaio 2019 (mecc. 2019 00335/112), ha assunto le funzioni di CAV per la gestione integrata dei rifiuti urbani, definendone

successivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2020 (mecc. 2020 01853/112) le funzioni istituzionali e l'assetto strutturale ed organizzativo.

Alla luce di quanto sopra, il CAV Torino esercita, in conformità ai provvedimenti organizzativi della Città (da ultimo, si veda la Delibera della Giunta Comunale del 11 marzo 2025, n. 119), le funzioni di ETC, attraverso gli organi e le strutture competenti per materia, come di seguito indicati:

1. l'Assemblea consortile, coincidente con il Consiglio Comunale, cui è ascrivita la validazione del PEF;
2. il Consiglio di Amministrazione, coincidente con la Giunta Comunale, come organo di governo;
3. la Divisione Servizi Pubblici Locali - Servizio Contratto Ambito Gas e Igiene Ambientale, per la gestione del servizio di raccolta, trasporto rifiuti ed igiene urbana;
4. la Divisione Tributi, Catasto, Imposte Minori e Riscossione, per la predisposizione delle tariffe;
5. il Servizio Partecipazioni, per la gestione del rapporto finanziario con il Gestore AMIAT S.p.A.

All'interno dell'organizzazione del CAV Torino (e quindi dell'ETC), la Divisione Servizi Pubblici Locali – può assumere il ruolo di soggetto preposto alla predisposizione degli atti prodromici alla validazione, in quanto disgiunta dalla Divisione Tributi Catasto, Imposte Minori e Riscossione e da AMIAT S.p.A., Soggetti che redigono i rispettivi PEF grezzi in quanto Gestori.

L'esigenza di terzietà, soddisfatta anche dal coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea consortile, di cui il presente provvedimento è manifestazione, è prevista dall'articolo 30.3 dell'Allegato A della Deliberazione n. 397/2025/R/RIF (MTR-3), che intende evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.

Il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani della Città di Torino, per quanto attiene alla gestione del servizio di raccolta, trasporto rifiuti ed igiene urbana, è regolato dal Contratto di Servizio tra la Città di Torino e AMIAT S.p.A. sottoscritto in data 04/12/2013 (inserito a repertorio al registro A.P. n. 1071) e successivamente adeguato in ottemperanza alle disposizioni di ARERA secondo lo schema tipo allegato alla deliberazione ARERA n. 385/2023/R/RIF, sottoscritto in data 03/01/2025 (prot. n. 3 del 07/01/2025), alla luce della Deliberazione di Giunta Comunale n. 433 del 23/07/2024.

Il modello organizzativo adottato, così come definito dal contratto citato, prevede lo svolgimento da parte di AMIAT delle seguenti attività:

- gestione delle fasi di raccolta dei rifiuti urbani e di trasporto e conferimento a impianti di smaltimento o recupero;
- realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata;
- spazzamento di strade e altre aree pubbliche;
- prestazioni accessorie strettamente connesse all'igiene del suolo e svolte non in esclusiva.

Le attività di monitoraggio e controllo tecnico del contratto di servizio con AMIAT sono coordinate e supervisionate dal Servizio Contratto Ambito Gas ed Igiene Ambientale, Divisione Servizi Pubblici Locali, con il supporto esecutivo di un soggetto esterno incaricato con specifico affidamento. Coerentemente con quanto sopra indicato, il presente perimetro gestionale è riconosciuto, ai sensi della regolamentazione ARERA, in capo ad AMIAT S.p.A. che, in qualità di "Gestore rifiuti", redige la parte di PEF di competenza, come di seguito esplicitato.

Per quanto, invece, attiene alla gestione, predisposizione delle tariffe e rapporto con l'utenza, è previsto l'impiego diretto di personale comunale nelle attività di gestione della tassa sui rifiuti e sui servizi, in attuazione della normativa che attribuisce al Comune la soggettività attiva nell'applicazione del tributo. In tale ambito, il personale della Divisione Tributi, Catasto, Imposte Minori e Riscossione assicura la gestione dell'entrata ed il recupero dell'evasione, con il supporto

dei servizi informativi forniti da CSI Piemonte.

Alcune attività strumentali di supporto alla gestione sono affidate a SORIS S.p.A.: in particolare, rientrano tra queste la riscossione bonaria e coattiva ed i servizi di rendicontazione della riscossione.

Il presente perimetro gestionale è riconosciuto, ai sensi della regolamentazione ARERA, in capo alla Divisione Tributi, Catasto, Imposte Minori e Riscossione che, in qualità di “Gestore della tariffa”, dovrà redigere la parte di PEF di competenza, come di seguito esplicitato.

Tenuto conto dell’assetto organizzativo sopra descritto, ai sensi dell’articolo 31.1 del MTR3, qualora risultino operativi più gestori nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, l’Ente territorialmente competente – ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento – acquisisce, da ciascun soggetto affidatario (i cosiddetti gestori), la parte di piano economico finanziario di competenza (i cosiddetti PEF grezzi), nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il PEF dell’ambito tariffario da trasmettere all’Autorità (il cosiddetto PEF aggregato).

Tenuto conto di quanto sopra, il CAV ha provveduto all’acquisizione dei rispettivi PEF grezzi dei Gestori, redatti, rispettivamente, da:

- Società AMIAT S.p.A., in qualità di soggetto gestore dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti urbani (agli atti della Divisione Servizi Pubblici Locali - Servizio Contratto Ambito Gas ed Igiene Ambientale con prot. n. 29105 del 29/05/2026);
- Divisione Tributi, Catasto, Imposte Minori e Riscossione, in qualità di soggetto gestore per quanto riguarda l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti (agli atti della Divisione Servizi Pubblici Locali - Servizio Contratto Ambito Gas ed Igiene Ambientale con prot. n. 9538 del 10/06/2026).

Si dà atto che il consorzio CSI Piemonte e il concessionario SORIS S.p.A. rappresentano dei "meri prestatori d'opera", e, pertanto, non sono tenuti alla redazione del “PEF grezzo”.

La Città, nel suo ruolo di CAV Torino e, dunque, nella veste di Ente Territorialmente Competente, si è avvalsa del supporto tecnico-specialistico della società Labelab S.r.l. (P. IVA 02151361207, sede legale Via Masini 12, Bologna - individuata tramite affidamento diretto MEPA n. 5784229 - CIG B938224F86, come da DD n. 8470 del 12 dicembre 2025) per l’espletamento degli obblighi di sua competenza, come previsti dall’art. 7, Deliberazione ARERA 397/2025/R/rif (MTR-3). Il supporto si è inserito nell’ambito della predisposizione della necessaria documentazione, ivi inclusa la redazione della relazione di accompagnamento al PEF, nonché nell’individuazione e definizione dei parametri/coefficienti discrezionali per il completamento del PEF previsti dal MTR-3.

Con nota prot. n. 10680 del 30/06/2026, è stata acquisita la proposta di validazione del PEF aggregato della Città di Torino per il quadriennio regolatorio 2026-2029, ai sensi del MTR- 3, redatta dalla società Labelab S.r.L. corredata da un set di documenti; di seguito vengono richiamati i documenti allegati al presente provvedimento:

1. PEF aggregato 2026-29 in formato pdf (**Allegato 1**);
2. Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario 2026-2029 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (**Allegato 2**);
3. Relazione per la validazione del PEF 2026-29 rifiuti (**Allegato 3**);
4. Dichiarazione veridicità Gestore rifiuti (**Allegato 4**);
5. Dichiarazione veridicità Gestore tariffa (**Allegato 5**).

Si dà atto che è stato altresì acquisito il PEF aggregato 2026-29 in formato xls, conservato agli atti della Divisione Servizi Pubblici Locali

Dalla documentazione sopra indicata, in particolare dalla relazione per la validazione del PEF 2026-29 (Allegato 3), risulta verificata la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori, il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti e il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

Si prende atto che l'esito di tale verifica effettuata dalla Società Labelab S.r.l. evidenzia che i documenti sono conformi a quanto richiesto da ARERA nel metodo tariffario di cui alla Delibera 397/2025/R/rif., con specifico riferimento all'aderenza ai requisiti della validazione previsti dall'articolo 7.4.

Tutto ciò considerato si ritiene, pertanto di procedere alla validazione del PEF di cui trattasi.

Si dà atto che il piano sarà trasmesso a cura del CAV Torino/ETC ad ARERA, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 7.6, lett. A), della deliberazione n. 397/2025/R/rif.

Richiamati, infine, i seguenti presupposti di legge:

1. l'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006, che dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".
2. il Regolamento di disciplina della tassa comunale sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 luglio 2014 (mecc. 2014 02643/013), modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 669/2021 del 26 luglio 2021, n. 192/2023 del 17 aprile 2023 e n. 362/2024 del 26 giugno 2024 e che con la proposta di Giunta al Consiglio n. 18959/2026 si propone di modificare ulteriormente.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di prendere atto che la Città di Torino, nelle funzioni di CAV Torino, assume il ruolo di "ente territorialmente competente" (ETC) ai fini di quanto disposto dalla deliberazione ARERA n.

397/2025/R/Rif;

2. di validare, in qualità di Ente Territorialmente Competente, il PEF di competenza (composto da PEF aggregato e relativa relazione di accompagnamento- **Allegati 1 e 2**) per il quadriennio regolatorio 2026-2029, come predisposto ai sensi dell'art. 31 dell'Allegato A della Deliberazione 397/2025/R/rif e sulla base del supporto tecnico-specialistico svolto dalla società Labelab S.r.L. (relazione di validazione -**Allegato 3**), come descritto in premessa;

3. di dare atto che, con successivo provvedimento del Consiglio Comunale, in conformità al piano economico finanziario di cui trattasi, saranno determinate le tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2026;

4. di dare atto che il PEF e la relativa relazione di accompagnamento saranno trasmessi a cura del CAV Torino ad ARERA, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 7.6, lett. a), della deliberazione n. 397/2025/R/rif.;

5. di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all'articolo 2 delle disposizioni approvate in materia di Valutazione dell'Impatto Economico di cui alla Circolare del Direttore Generale prot. 16298 del 19 novembre 2012 e DD del Direttore Generale n. 16 del 18 marzo 2014;

6. di dichiarare, attesa l'urgenza, determinata dal rispetto della scadenza imposta dalla legge per la formale approvazione del PEF in Consiglio Comunale entro il 31 luglio 2026 e con preventiva approvazione in Commissione Consiliare Ambiente, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Proponenti:

L'ASSESSORA  
Chiara Foglietta

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

LA DIRIGENTE  
Bruna Cavaglia'

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE FINANZIARIO  
Dario Maria D'Attoma per Antonino Calvano

---

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. PROP-18951-2026-All\_1-prot.\_10680-Torino\_All\_1\_ETC\_MTR-3\_2026-2029.pdf
2. PROP-18951-2026-All\_2-prot.\_10680-Torino-All\_2\_-\_Rel\_di\_accomp.\_2026-2029.pdf
3. PROP-18951-2026-All\_3-prot.\_10680-Torino-All\_3\_Valid-PEF26-29-MTR3\_Rev-30.06.26\_signed\_(1).pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento